



CITTÀ DI MANFREDONIA
Settore di Staff II – Polizia Locale

Autorizzazione n. 128/2019

IL COMANDANTE

Letta la richiesta del 01.08.19 assunta al prot. gen. n. 29507 del 01.08.19, con la quale il Sig. Michele DE MONTE, titolare dell'omonima ditta, con sede in Manfredonia alla Via Mazzini n. 36 comunica che, dovendo eseguire lavori edili presso l'immobile sito in Manfredonia alla Via San Lorenzo n. 21 chiede di essere autorizzato all'installazione di un ponteggio nel seguente tratto di strada interessato ai lavori, come si evince nell'allegato così di seguito indicato:

1. Vico Clemente angolo Via San Lorenzo, da lunedì 05 agosto 2019 a venerdì 06 settembre 2019;

Considerata la possibilità di consentire la esecuzione dei lavori sopra indicati;

Ritenuto che sussistono motivi di sicurezza pubblica e di carattere tecnico;

Considerata la necessità di dover disciplinare la viabilità per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni per il tempo strettamente legato alla esecuzione dei lavori, nella zona interessata;

Visto il Decreto Commissario Prefettizio n.1 del 08 maggio 2019 relativo all'affidamento degli incarichi ai Dirigenti di ruolo ed al Segretario Generale;

Visto il versamento tramite bonifico bancario del 01.08.2019 di € 132,06 per mq 12,00, con il quale è stato versato il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

Visti gli artt. 5, 20, 21 e 38 del vigente Codice della Strada, l'art 40 c.4 del Regolamento di esecuzione e l'art 6 c. 2 del D.M. 10.07.2002 e s.m.i.;

Visto l'art 107 del D. Leg. vo 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

AUTORIZZA

- a) Il Sig. Michele DE MONTE, titolare dell'omonima ditta, con sede in Manfredonia alla Via Mazzini n. 36, ad occupare suolo pubblico nelle vie e periodo indicati in premessa, per consentire il posizionamento di un ponteggio per lavori di manutenzione straordinaria;
- b) Si specifica che, l'art. 20 comma 3° del vigente Codice della Strada prescrive che, in caso di occupazione di suolo pubblico (marciapiede ove esiste) deve rimanere libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2 (due) e l'art 40 c. 4 del Regolamento di





CITTÀ DI MANFREDONIA
Settore di Staff II – Polizia Locale

esecuzione prescrive che, in caso di occupazione totale del marciapiede dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale;

- c) Il richiedente adotti, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e provveda agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione. Resta inteso che qualsiasi pretesa o molestia sollevata sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi o cose in dipendenza della presente ordinanza, sarà a totale carico della ditta M. De Monte di Manfredonia;
- d) la segnaletica dovrà essere conforme al D.M. 10.07.2002;
- e) il richiedente provveda, al termine dei lavori, al ripristino dello stato dei luoghi nella zona interessata;
- f) notificare copia della presente ordinanza alla ditta M. De Monte di Manfredonia che è tenuta ad informare doverosamente l'utenza apponendo la prescritta segnaletica provvisoria.

La presente ordinanza può essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione oppure per esigenze di ordine pubblico o per la tutela della pubblica incolumità.

Manfredonia, 02 agosto 2019

IL COMANDANTE a.i.
f.to Tommaso CASTRIGNANO

istruttore
f.to Isp. Capo Michele VITULANO

Visto IL DIRIGENTE a.i.
f.to dott. Matteo OGNISSANTI

